



## **AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI  
OPPORTUNITÀ**



Regione Puglia

**ALLEGATO B**

### **SCHEMA**

#### **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**  
**REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE**  
**e**  
**CONSIGLIERA DI PARITÀ REGIONALE - REGIONE PUGLIA**  
**E**  
**RETE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' DELLA PUGLIA**

L'Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale, la Consigliera di Parità Regionale Puglia e la Rete delle Consigliere di Parità Puglia stipulano e convengono quanto segue

#### **Premesso che**

- Le politiche per la conciliazione vita - lavoro rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si propongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse e, in particolare, il ruolo "produttivo" e quello "riproduttivo". Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico.
- L'occupazione femminile è influenzata anche dalla disponibilità di servizi di supporto alla conciliazione: servizi di cura locali.
- La conciliazione tra tempi di lavoro e di cura costituisce una delle condizioni per promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro.
- Le Consigliere di Parità hanno il compito di:
  - Promuovere l'occupazione femminile attraverso il sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, collaborando con gli organismi di parità regionali e con gli Assessorati al Lavoro e alle Politiche Sociali della Regione Puglia.
  - Promuovere progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio in materia di pari opportunità.
  - Promuovere Piani di Azioni Positive nelle Pubbliche Amministrazioni.
  - Rilevare situazioni di squilibrio di genere.
  - Contribuire alla coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità.

**Tenuto presente che:**

- Il recepimento in atto della direttiva 54/2006, da parte del Governo italiano ( approvato in CdM il 31.07.09 ) riguardante l'attuazione della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando il Dlgs 198/2006, rafforza il ruolo della Consigliera di parità.
- Con la Legge 8 Marzo 2000, n. 53, si recepisce la direttiva europea sui congedi parentali, di maternità e paternità (i singoli individui affrontano la redistribuzione dei ruoli di cura all'interno della coppia);
  - si prevedono interventi degli enti locali sui servizi di supporto alla conciliazione (piani dei tempi delle città/ integrazione delle politiche conciliative nelle politiche territoriali);
  - si prevedono contributi in favore delle imprese che attuino sperimentazioni in forma di azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia.
- L'articolo 9 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, prevede l'erogazione di contributi, in favore di aziende che prevedono di attuare azioni positive per la flessibilità e di lavoratori autonomi o titolari d'impresa che intendono sviluppare azioni per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa. L'obiettivo di tale strumento è quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e professionale attraverso il finanziamento di progetti che introducano nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di qualificare l'azienda come *family friendly*, anche attraverso la collaborazione degli enti territoriali e delle consigliere di parità che intervengono, in particolare, nel caso di titolari di partita IVA non iscritti all'Albo per la presentazione di Progetti ex articolo 9 lettera C);
- In questo contesto, la Regione Puglia, con legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche di genere e di servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia", ha promosso interventi specifici a favore del miglioramento della qualità della vita delle donne e delle famiglie;
- Il processo di elaborazione della normativa regionale ha visto la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, comprese le Consigliere di Parità regionali e provinciali.
- La costruzione partecipata ha rappresentato un elemento di garanzia affinché all'interno del testo di legge fossero contemplate le istanze dei molteplici soggetti interessati dall'attuazione della legge, con particolare riguardo al sistema delle autonomie locali che riveste un ruolo da protagonista per assicurare che le disposizioni normative producano gli effetti attesi.
- La natura stessa della normativa regionale, per la varietà dei soggetti coinvolti, per il carattere sperimentale e innovativo che gli interventi previsti hanno nella nostra regione, richiede che il percorso di attuazione si mantenga aperto ai contributi e sensibile alle esperienze che matureranno nella realizzazione degli interventi.
- In particolar modo la L.R. 7 del 21 marzo 2007, ha previsto la nascita di **Patti sociali di genere come "programmi plurali condivisi di azioni positive"**, che si

basano sulla scommessa di stimolare il protagonismo dei soggetti locali e favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i suoi potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

- La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano profondamente l'impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte valorizzazione della sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello sviluppo locale.
- Ciò, evidentemente, richiede una più complessa strategia che abbia anche al centro un modo di operare della pubblica amministrazione in grado di attivare tutti i livelli di governo e la cittadinanza attiva complessivamente intesa, con particolare riferimento alla Consigliera Regionale di Parità e alla Rete delle Consigliere di Parità a cui è affidato istituzionalmente la responsabilità dell'attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione, informazione al contesto sociale rispetto ai temi della parità, della conciliazione vita lavoro, in virtù del suo radicamento territoriale che la rende idonea a rilevare, nei diversi contesti locali, le situazioni di squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella carriera e nelle condizioni di lavoro.
- Appare particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra le politiche pubbliche – in particolare dell'Assessorato Regionale alla Solidarietà Sociale - e la Consigliera di Parità Regionale e la Rete delle Consigliere di Parità della Puglia, in ragione del ruolo strategico svolto a sostegno delle politiche socio-economiche regionali ed in considerazione del fatto che tutto ciò si inserisce pienamente negli indirizzi programmatici della Consigliera Nazionale di parità e della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità.

#### **Le parti firmatarie si impegnano a:**

##### *Articolo 1*

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

##### *Articolo 2*

##### **Oggetto del Protocollo**

Con il presente Protocollo l'Assessore Regionale alla Solidarietà Sociale, la Consigliera di Parità Regionale e la Rete delle Consigliere di Parità della Puglia intendono formalizzare un percorso di collaborazione attraverso:

- Interventi di sensibilizzazione e animazione territoriale per promuovere azioni di governance locale che integrino la prospettiva di genere nella programmazione e attuazione degli interventi di sviluppo, in analogia rispetto agli interventi previsti sul livello regionale;
- rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali e nazionali, di valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell'indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale;
- promozione del partenariato sociale, del terzo settore e delle Associazioni femminili presenti sul territorio della Regione Puglia secondo un approccio concertativo per la stesura del Patto Sociale di genere che preveda azioni di sostegno della maternità e paternità e azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

*Articolo 3***Priorità strategiche regionali**

Le parti convengono di individuare le seguenti tematiche di interesse prioritario, sulle quali attivare specifiche sperimentazioni:

- a) promozione degli strumenti di conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari,
- b) sostegno alla genitorialità.

*Articolo 4***Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale**

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie della Regione Puglia, in particolare, attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa

In conseguenza, le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano alle imprese di perfezionare la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche.

*Articolo 5***Modalità di funzionamento**

Le Consigliere di Parità Regionali e Provinciali si riuniranno – possibilmente - con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di modifiche concordate.

Il protocollo potrà essere integrato successivamente anche dalla firma del/della Consigliera di Foggia non ancora nominata.

Alle riunioni sono invitati permanenti: la responsabile dell'Ufficio Garante di Genere e l'Assessora alla Solidarietà e Politiche sociali.

La convocazione delle riunioni viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per email.

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento.

La segreteria organizzativa è assicurata dall'Ufficio della Consigliera di Parità regionale.

Bari, \_\_\_\_\_

L'Assessore Regionale alla Solidarietà

**ELENA GENTILE**

La Consigliera di Parità Regionale

**SERENELLA MOLENDINI**

**La Rete delle Consigliere di Parità**

**Bari**

**Brindisi**

**Foggia**

**Lecce**

**Taranto**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2009, n. 2494

**Progetto “SINA - Sistema Informativo Nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza”, promosso dal Ministero di Lavoro e Politiche Sociali, realizzato dalla Regione Liguria. Adesione della Puglia, approvazione dello schema di protocollo d'intesa e adesione al progetto di dettaglio delle attività da realizzare.**

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Socio-sanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 21 della legge 328/2000, dispone che “Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali”;
- l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, individua le prestazioni sociosanitarie essenziali (LEA) per le persone non autosufficienti;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” introduce standard e protocolli operativi per il trattamento dei dati connessi alla erogazione di prestazioni e, in generale, al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosuf-

ficienze”, finanziato per le annualità 2007-2009 dalla medesima legge e, con la Legge finanziaria per il 2010, per la IV annualità;

- il decreto 12 ottobre 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Salute, delle Politiche per la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze, di riparto del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2007, attuativo della legge n. 296/2006, attribuisce al Ministero della Solidarietà Sociale 1 milione di euro per l'anno 2007, per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale;
- il decreto 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2008 e 2009, che attribuisce al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009 per realizzare il monitoraggio delle prestazioni nonché degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con lo stesso decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- la Regione Puglia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984/2008 le linee guida per le azioni in favore delle non autosufficienze e per l'utilizzo del FNA 2007-2009 assegnato alla Puglia;
- la Regione Puglia ha approvato con l.r. n. 23/2008 il Piano Regionale di Salute 2008-2010 e che, tra l'altro, il PRS introduce vincoli per le ASL provinciali in merito agli obiettivi di servizio da conseguire per ADI, PUA e UVM;
- la Regione Puglia ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 il proprio Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011 che, per il secondo ciclo di programmazione sociale, ha introdotto per tutti gli ambiti territoriali pugliesi gli obiettivi di servizio da conseguire nel triennio per ADI, PUA e UVM;
- la Regione Puglia, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 19/2006 ha istituito con propria Delibera-